Estratto dal Regolamento

Rapporti con gli utenti

- Art. 1) L'attività del gemmologo impone il rispetto dei valori morali e professionali. Il gemmologo deve salvaguardare in ogni circostanza l'indipendenza, l'onestà e il senso di umanità. Egli non deve essere influenzato da pregiudizi relativi al sesso, alla razza, alla politica, alla classe sociale ed alla religione.

- Art. 2) Nello svolgimento della sua attività il gemmologo deve assumere un comportamento improntato alle norme di trasparenza, chiarezza e diligenza. Egli deve essere sempre imparziale e deve rifiutare analisi di compiacenza.

- Art. 3) Il gemmologo deve impegnarsi a non utilizzare i documenti e le informazioni che possiede per danneggiare gli altri. Dato che è il solo giudice della qualità delle gemme, egli deve rifiutarsi di effettuare un'analisi senza giustificarsi e deve rifiutare di dare il proprio parere su gemme delle quali ha notizia che siano state sottratte illegalmente o rubate.

- Art. 4) Il gemmologo deve osservare le leggi, in particolare in materia di segreto professionale, che deve essere comunque rispettato sia verbalmente sia nella diffusione di eventuali documenti relativi al materiale esaminato. Ogni eventuale controversia tra associati e tra associati e Associazione Italiana Gemmologi sarà regolata secondo le norme previste dagli articoli 33,34,35,36,37 e 38 dello Statuto dell'Associazione Italiana Gemmologi.